



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

### **DELIBERA N. 854 DEL 3 agosto 2016**

**OGGETTO:** richiesta di parere formulata dal Direttore generale di AGENAS in merito alla compatibilità dell'incarico di direttore generale dell'Agenzia con quello di componente del Consiglio di amministrazione di un Istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico. Fascicolo n. 895/2016. **AG 24/2016/AC**

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 3 agosto 2016;

visto il d.lgs. n. 39/2013;

visto l'appunto dell'Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici (UPAG)

#### **Considerato in fatto**

Con nota prot. n. 14205 del 28.1.2016 è pervenuta la richiesta di parere indicata in oggetto con la quale il Direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) chiede di conoscere se vi sia incompatibilità tra la carica di Direttore generale rivestita presso l'Agenzia e quella di componente del Consiglio di amministrazione di un Istituto pubblico di cura, non interessato dai piani di rientro previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per gli enti pubblici regionali che erogano prestazioni di ricovero e cura. Detti enti pubblici, tra i quali, si ripete, non rientrerebbe quello del cui Consiglio di amministrazione il suddetto Direttore generale dovrebbe entrare a far parte, sono individuati dalle regioni in funzione delle criticità che presentano, derivanti da disavanzi economico-gestionali che non consentono agli stessi di garantire i livelli essenziali di assistenza.

L'AGENAS è un ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della salute che svolge attività di supporto tecnico operativo alle politiche di governo del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, all'organizzazione dei servizi e alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Più in particolare, all'Agenzia in parola, istituita con l'art. 5 del d.lgs. n. 226/1993, sono affidati compiti di supporto delle attività regionali di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni di sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria. Si tratta, inoltre, di un ente che, in ragione di interventi normativi successivi alla legge istitutiva del '93, ha visto accrescere i propri compiti soprattutto con riferimento all'attività di supporto tecnico che lo stesso è tenuto ad assicurare al Ministero della salute relativamente alle regioni maggiormente deficitarie in ambito sanitario. Infatti, la legge n. 208/2015 assegna all'AGENAS un ruolo rilevante rispetto agli enti regionali che presentano criticità derivanti da disavanzi economico-gestionali e che per tale ragione sono interessati dai piani di rientro previsti dalla suddetta legge di stabilità. Più specificamente, secondo l'art. 1, comma 579 della legge n.208/2015, *“il Ministero della salute, ....avvalendosi dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali,*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*assicura su richiesta della regione interessata...il necessario supporto agli enti interessati dai piani di rientro di cui ai commi da 528 a 536". E' inoltre previsto che l'Agenzia in parola affianchi gli enti che le regioni a tal fine individuano per tutta la durata dei piani di rientro.*

Da qui la richiesta del Direttore generale dell'AGENAS il quale, tenuto conto del fatto che l'Istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico, del cui Consiglio di amministrazione dovrebbe far parte, non presenta le condizioni, anche solo potenziali, che possano giustificare l'adozione di un piano di rientro, chiede se possa configurarsi una ipotesi di incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 nel caso in cui dovesse rivestire l'incarico di componente del C.d.a dell'ente regionale.

#### **Ritenuto in diritto**

Le situazioni di incompatibilità previste e disciplinate al capo V del d.lgs. 39/2013 sono quelle che impongono al soggetto cui viene conferito l'incarico, di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.

Nel caso in esame, il Direttore generale della AGENAS, ente pubblico non economico vigilato dal ministero della salute e dotato di personalità giuridica, dovrebbe entrare a far parte del consiglio di amministrazione di un ente pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico che, ma non è questo l'aspetto dirimente ai fini della configurabilità o meno di una situazione di incompatibilità, non si trova in una situazione di disavanzo economico - gestionale, tale da giustificare l'adozione di un piano di rientro.

Non è, infatti, l'assenza del piano di rientro a far propendere per la non configurabilità di una situazione di incompatibilità, ma semplicemente l'impossibilità di ricondurre il caso di specie ad una qualunque disposizione che, contenuta nel decreto 39/2013, preveda, disciplinandola, una situazione di incompatibilità. Non esiste, cioè, rispetto al caso in esame, una incompatibilità, quanto meno formale, fra la carica di Direttore generale dell'AGENAS e quella di componente del consiglio di amministrazione dell'istituto di cura .

Potrebbe, tutt'al più, profilarsi un'ipotesi di conflitto di interessi, ma, *rebus sic stantibus*, nemmeno di conflitto di interessi può parlarsi, tenuto conto che l'istituto *de quo* non presenta, almeno attualmente, le condizioni che giustificerebbero l'"affiancamento" richiamato nella legge n. 208/2015 a favore degli enti pubblici regionali interessati dai piani di rientro di cui alla suddetta normativa.

Va da sé naturalmente che nel caso in cui le condizioni attuali dovessero mutare e l'ente in parola dovesse trovarsi in una situazione di disavanzo economico gestionale tale da giustificare l'adozione di un piano di rientro, il conflitto di interessi diventerebbe attuale e nemmeno l'astensione del Direttore



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

generale di AGENAS rispetto all'adozione degli atti del c.d.a. dell'istituto di cura potrebbero essere sufficienti a scongiurare il suddetto conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso e considerato,

### **IL CONSIGLIO**

In esito alla istruttoria sopra riportata delibera quanto segue:

- non sussiste una incompatibilità formale tra la carica di Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e quella di componente del Consiglio di amministrazione di un Istituto pubblico regionale di ricovero e cura a carattere scientifico;
- in ragione dell'assenza di una situazione di disavanzo economico gestionale dell'Istituto sanitario regionale non è configurabile un'ipotesi di conflitto di interessi; tuttavia laddove le condizioni attuali dovessero mutare e l'ente in parola dovesse trovarsi in una situazione di disavanzo economico gestionale tale da giustificare l'adozione di un piano di rientro ai sensi della legge n. 208/2015, verrebbe a configurarsi una situazione di conflitto di interessi che imporrebbe al soggetto in questione di dimettersi dalla carica rivestita presso l'istituto sanitario.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 agosto 2016

Il Segretario, Rosetta Greco